

LO STUDIO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE: UNA INTRODUZIONE DA LEGGERE

Sommario: 1. A cosa e a chi serve questo libro. – 2. Che cos'è il diritto? – 2.1. Definizioni. – 2.2. Pluralità degli ordinamenti. – 2.3. Norme sociali e norme giuridiche. – 2.4. “Diritto” e punti di vista. – 3. Oggetto e funzione del diritto costituzionale. – 4. Come si studia il diritto costituzionale. – 5. Come si usa questo manuale.

1. A cosa e a chi serve questo libro

Questo libro è progettato per servire a chi prepara l'esame di Diritto costituzionale in un ateneo italiano. È strutturato in modo da corrispondere a tutte le parti in cui tradizionalmente consiste un Corso universitario di Diritto costituzionale, materia che di regola è inserita nel primo anno del corso di studi. Per cui è costruito per portare passo a passo lo studente – che si suppone ignaro dei fondamenti del diritto – ad acquisire le nozioni di base e del linguaggio giuridico.

Il diritto costituzionale è una materia che può essere spiegata seguendo percorsi diversi. Ogni docente imposta il suo corso universitario scegliendo un proprio modo di svolgerlo: un punto di partenza e poi la sequenza degli argomenti da sviluppare via via. È probabile che l'itinerario seguito dal docente non corrisponda affatto a quello che è stato scelto dagli autori di questo libro. È inevitabile, e questo obbliga lo studente a conciliare i due percorsi sapendo però che le tappe sono inevitabilmente le stesse: più o meno.

Divergenze di percorso, di impostazione e di opinioni sono inevitabili, anzi sono occasioni di arricchimento. Questo testo non vuole essere la Scrittura che contiene la Rivelazione delle verità attorno alla Costituzione e al suo diritto: ci si è sforzati di spiegare le questioni che l'interpretazione e l'applicazione del testo costituzionale hanno generato, cercando di chiarire il problema, non d'imporre le nostre soluzioni. È sempre utile indicare gli episodi e i casi in cui l'applicazione della Costituzione ha generato dubbi e divergenze, perché il diritto costituzionale è materia molto viva e talvolta molto dibattuta.

Questo è l'intento: ma non è detto che si sia sempre raggiunto l'obiettivo. Anche per questo il manuale è dotato di un indirizzo di posta elettronica a cui si può scrivere per esprimere dubbi, perplessità e critiche. Gli Autori saranno ben felici di rispondere.

2. Che cos'è il diritto?

2.1. Definizioni

Se si chiede ad un medico che cosa sia la “vita”, o la “salute”, è probabile che esiti molto a rispondere, che divaghi o si rifugi in una definizione “tecnica”, assai poco impegnativa o per nulla chiara. Così accade se si chiede ad un giurista cosa sia il “diritto”. Il diritto è ciò di cui il giurista vive, con cui opera quotidianamente, di cui è un tecnico più o meno eccellente, più o meno specialista: ma è assai probabile che non si sia mai interrogato sulla sua essenza, non ne abbia mai cercato una definizione appagante.

Per operare ogni giorno, il medico, come il giurista, si può accontentare di definizioni minime dell’oggetto della sua professione: il problema di indagare ulteriormente è lasciato ad altri. Il giurista lo delega alla *Filosofia del diritto* e procede tranquillamente con le sue definizioni “minimaliste”. Inizierebbe osservando che il termine “diritto” viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in senso *sogettivo*, esso indica una *pretesa* (in questo senso si dice usualmente “io ho il diritto di ...”, oppure “è un mio diritto!”); invece, in senso *oggettivo*, “diritto” indica *un insieme di norme giuridiche*, ossia un **ordinamento giuridico** (in questo senso si parla comunemente di “diritto civile” o di “diritto tedesco”). Naturalmente, tra i due significati vi è una forte interdipendenza: non ha senso che io pronunci la fatidica frase “è mio diritto”, usando “diritto” in senso soggettivo, se non ho in mente che quella mia *pretesa* trova riscontro in qualche *norma giuridica* che me la riconosca e mi dia gli strumenti per tutelarla. E, d’altra parte, è fuori dalla nostra immaginazione un “diritto”, nel senso di un ordinamento giuridico, che non abbia come suo principale scopo assegnare i “diritti”, in senso soggettivo, e apprestare gli strumenti per la loro tutela.

2.2. Pluralità degli ordinamenti

Definire il “diritto” (in senso oggettivo) come un insieme di *norme giuridiche* non risolve affatto il problema, ma lo sposta sulla definizione di “norma giuridica”. Noi siamo immersi in un discreto numero di “insiemi di norme”, ossia di “ordinamenti”: lo siamo come cittadini europei, cittadini italiani, residenti in una certa Regione e in un certo Comune, fedeli di una qualche religione, soci di un certo circolo, appartenenti ad una società sportiva o ad un club di tifosi, iscritti ad un partito o ad un sindacato, componenti di una famiglia e, sebbene forse inconsapevoli, membri di un gruppo di amici o di conoscenti, anch’essi, come tutte le realtà appena citate, organizzati secondo un “codice” di regole di comportamento più o meno esplicite. Il diritto è lo strumento con cui la vita sociale si organizza al livello più embrionale come a quello più elevato (questa affermazione è resa di solito con l’abusato **broccardo** – questo è il nome che si usa dare alle antiche massime giuridiche – *ubi societas ibi jus*).

Ogni nostro comportamento può essere giudicato secondo le regole di ciascun ordinamento, e non è detto che le regole siano compatibili e i giudizi coincidenti.

Prendiamo il caso di Anna, che decide di andare a vivere con il suo ragazzo. La sua scelta – se è maggiorenne – è indifferente per lo Stato, che le riconosce la libertà di decidere e, anzi, le garantisce gli strumenti per difenderla: Anna si appresta a dare luogo ad una “famiglia di fatto” che, nel nostro ordinamento, non solo è lecita, ma è anche non del tutto priva di garanzie giuridiche. Ma per la sua famiglia no: per la famiglia, la scelta di Anna è inaccettabile ed è senz'altro condannata. Così anche per il circolo parrocchiale che Anna frequenta: anzi, questo suo comportamento le costa caro, la perdita del suo lavoro, come insegnante in una scuola materna cattolica. Per il Comune il comportamento di Anna non solo è lecito, ma, dando inizio ad un nuovo nucleo familiare, può essere il presupposto per concedere gli aiuti finanziari previsti in un apposito programma sociale di sostegno delle “giovani famiglie” a basso reddito. Le amiche invece “rompono” i rapporti, perché Anna ha compiuto questo passo senza consultarle (e lo ha fatto perché sa che il suo ragazzo non è “gradito”). Nella sua società di pallavolo invece sono tutti felici, perché il ragazzo gioca in serie “A”, ecc.

Come si vede, la povera Anna si trova nei pasticci, perché la sua decisione fa scattare divieti, obblighi, premi, sanzioni ispirati da valutazioni diverse compiute da ognuno dei “suoi” ordinamenti. Con quali conseguenze? Il discorso delle conseguenze è interessante e consente di fare qualche passo avanti.

L'ordinamento familiare contiene una norma, ossia una regola di comportamento, che Anna ha violato, e che può suonare più o meno così: “da questa casa le ragazze se ne escono solo con l'anello al dito!”. Ma la violazione di questa regola che cosa può comportare? La sanzione massima è l'espulsione: “vattene da questa casa!”. Non diversamente reagiranno il circolo parrocchiale, la chiesa, la scuola, le amiche e le amiche della mamma: solo di espulsione (di “radiazione”, di “scomunica”, di “esclusione”, che poi sono la stessa cosa) si può trattare. Questa è la sanzione massima che possono minacciare gli ordinamenti di cui Anna fa parte: tutti, salvo uno, lo Stato.

In altri tempi non avremmo ragionato così. La Chiesa cattolica, per dirne una, non limitava le sue sanzioni alla scomunica, come streghe ed eretici ben sanno: il fuoco era la via dell'espiazione e della purificazione. Anche le famiglie avevano ben altri poteri di correzione nei confronti dei figli snaturati. E non ragioneremmo così neppure oggi, se vivessimo in altre parti del mondo, per esempio dove una certa interpretazione della legge coranica funge da legge penale. Il che significa che i fenomeni giuridici, ciò che noi chiamiamo “diritto”, sono qualcosa di fortemente legato alle coordinate geografiche e storiche. Nelle *nostre* coordinate, il diritto dello Stato si è differenziato dagli altri ordinamenti giuridici ed ha ottenuto un risultato formidabile: il monopolio della forza coercitiva. Il nostro ordinamento statuale riconosce e garantisce le “**formazioni sociali**”, ossia gli altri ordinamenti che si formano nella società: ma solo il diritto statuale può prevedere, come sanzione alla propria violazione, l'uso della coercizione fisica, cioè l'arresto e il carcere; chiunque altro intendesse imporre con la forza il rispetto delle proprie regole compirebbe un reato, cioè una violazione del diritto dello Stato, con conseguente sanzione coercitiva (→ § I.1.1).

2.3. Norme sociali e norme giuridiche

Tutte le definizioni sono convenzionali, tanto più lo sono quelle di “diritto”. Oggi, il giurista a cui chiedessimo di definirci il “diritto” non esiterebbe a dirci che ciò che chiamiamo “diritto” è l’insieme delle regole poste dallo Stato, e fornite quindi della “sua” sanzione, la coercizione. A ciò corrisponde la stragrande parte della sua esperienza professionale. Ed in effetti le materie che si studiano nelle Facoltà di giurisprudenza, salvo quelle storiche o filosofiche, sono tutte attinenti a sottoinsiemi di norme poste dallo Stato (diritto civile, penale, amministrativo, processuale, commerciale, ecc.) o da soggetti in qualche modo derivati dallo Stato (il diritto internazionale e quello dell’Unione europea, da un lato, e il diritto regionale, dall’altro): l’unica eccezione è forse il *Diritto canonico*, che studia l’insieme delle regole poste dalla Chiesa cattolica. Il “diritto” posto dalle altre istituzioni sociali, dalla famiglia alle associazioni, dai partiti alle società commerciali, non ci appare fatto di “norme giuridiche”, se non laddove sia il diritto dello Stato a richiamarlo e riconoscerlo come “diritto” da applicare (per esempio, i rinvii che gli artt. 2363 ss. cod. civ. fanno allo statuto della società per azioni). Esse sembrano piuttosto *norme sociali*, che saranno sì anch’esse sanzionate, ma con sanzioni, appunto, sociali, che culminano con l’espulsione dal gruppo e non possono andare oltre.

La percezione comune è questa: da un lato, sta il diritto “vero”, quello dello Stato (o derivato dallo Stato), fatto di “vere” norme giuridiche, il cui rispetto è garantito dal ricorso alla “forza pubblica”; dall’altro, stanno i fenomeni pre- o paragiuridici, costituiti da norme non propriamente giuridiche, ma sociali, come squisitamente sociali sono le reazioni che si producono quando siano violate. Se uno non cede il passo ad una signora, non viene prelevato dai carabinieri e sbattuto in carcere: al massimo farà la figura del cafone e verrà ignorato dalla “società”. Ai tempi di Balzac essere esclusi dalla “società” significava la morte civile, e forse anche il tracollo economico. Oggi non significa molto: la reazione sociale è fiacca e nessuno più considera “giuridiche” le regole di *bon ton*. Infatti, chi cede più il passo alle signore o apre loro la porta dell’auto?

Ma naturalmente, se ogni concetto di diritto è legato alle coordinate storiche e geografiche, lo è anche il *nostro* concetto di diritto, imperniato sullo Stato. È un concetto caduco, destinato ad essere superato: e già oggi i segni della decadenza sono evidenti, di fronte all’integrazione europea, da un lato, e, dall’altro, di fronte ad un processo di globalizzazione dei mercati e delle comunicazioni che sta mostrando tutti i limiti di una regolazione “giuridica” legata agli Stati. Il bombardamento dell’Afghanistan o dell’Iraq per ripulirli dai “terroristi” è forse una sanzione per la violazione di una regola giuridica? E se sì, una regola giuridica di quale diritto? I segni di una trasformazione della nostra stessa esperienza del diritto non sono pochi e appaiono in fenomeni di grande importanza. Perciò, a questi nuovi fenomeni si accennerà spesso nel corso di questo manuale: ciò non toglie però che esso resterà nell’alveo della tradizione nel considerare come “diritto” solo quelle regole per la cui violazione si possa adire un giudice e invocare una sanzione.

2.4. “Diritto” e punti di vista

Il termine “diritto”, oltre a indicare cose diverse se usato in senso “soggettivo” o in senso “oggettivo”, indica una cosa ancora diversa se usato per designare una “materia” di studio. Qui si sta introducendo un manuale di “diritto” costituzionale, inteso certo non come “pretesa”, né come “insieme di norme”, ma come disciplina di studio: altrettanto si fa nei libri di diritto penale, civile, o di “diritto” romano.

Anche questo uso del termine “diritto” è lecito e tecnicamente corretto, ed anch'esso ha relazioni strette con la nozione di “diritto” in senso oggettivo. Chi insegna, per esempio, diritto penale o diritto commerciale ha come riferimento un insieme di regole di comportamento poste dallo Stato e “garantite” da sanzione. Ma per lui il diritto penale è molto di più, perché comprende un “sistema” di lettura di quelle regole: queste vengono esaminate, interpretate, legate l'una all'altra da rapporti di coerenza e di mutua dipendenza; vengono scoperti principi comuni che le saldano insieme, attorno a determinati interessi o valori di cui ognuna di esse è espressione ed attuazione; e questi principi comuni a loro volta si saldano con altri principi e possono suggerire l'esistenza di altre regole che, magari, il legislatore non ha mai scritto, ma non sono che la logica espansione del principio stesso. Insomma il diritto è assai di più dell'insieme delle regole che lo Stato ha posto, perché è anche l'insieme delle interpretazioni che di esse hanno dato i giudici chiamati ad applicarle nei casi specifici (la c.d. “**giurisprudenza**”) e gli studiosi che si sono sforzati di ricreare attorno ad esse un sistema coerente (la c.d. “**dottrina**”). E tutto ciò è altrettanto “diritto” di quanto lo siano le regole poste dallo Stato; e bene lo sa anche il nostro giurista pratico, a cui abbiamo richiesto all'inizio che cosa significhi la parola “diritto”: mai si avventurerebbe ad invocare l'applicazione di una norma giuridica senza prima guardare a come essa sia stata in precedenza interpretata da dottrina e giurisprudenza.

In fondo, il “diritto” inteso come materia non è cosa troppo diversa dal “diritto” inteso come insieme di regole. Tutto infatti gira attorno all'esigenza di elaborare una norma che regoli un certo comportamento: semplicemente si constata che per assolvere a questo compito non basta “leggere” ciò che il legislatore ha scritto, ma bisogna compiere operazioni assai più complesse. Ma se noi chiedessimo cos'è il “diritto”, mettiamo, ad un sociologo – non ad un sociologo generico, ma proprio ad un cultore della *Sociologia del diritto* – rischieremmo di ricevere una risposta spiazzante. Ci potrebbe dire che, *dal suo punto di vista*, il “diritto” non è che una delle possibili tecniche di controllo sociale, attraverso le quali un certo soggetto (che potrebbe essere l'apparato politico che governa, ma anche – perché no? – quella inquietante casta sacerdotale che sono i giuristi) cerca di condizionare e guidare i comportamenti degli individui, risolvendo i conflitti che sorgono tra essi. Per lui quello che si svolge nelle Facoltà giuridiche potrebbe non essere altro che una lunga e difficile pratica di iniziazione, attraverso la quale nuovi “sacerdoti” vengono addestrati a perpetuare un linguaggio criptico e un po' magico a cui però, in certi posti o in certe fasi storiche, gli individui sono disposti a prestare fede; e potrebbe aggiungere che, da questo punto di vista, il “diritto” sta dando segni di cedere il passo, almeno in certi settori, ad altri strumenti di controllo

sociale, come la pubblicità commerciale, per esempio, o i *social network* e relativi *influencer*.

Se poi noi ci rivolgessimo ad un filosofo – anche qui, non ad uno “generico”, ma proprio ad uno studioso di *Filosofia del diritto* – potremmo ricevere risposte non meno spaesanti. Potremmo sentirci dire che il diritto è un sistema di segni linguistici e come tale va analizzato; oppure che è espressione di una legge naturale eterna, dalla quale il legislatore non è libero di discostarsi; oppure che è il comando del sovrano o un insieme di enunciati deontici e così via. Non c’è nulla di strano: le definizioni non sono “vere”, ma servono e vanno apprezzate per la loro utilità. Come strumenti, non sono apprezzabili se non in vista di un fine: quindi, per ogni fine c’è almeno una definizione utile, “giusta”.

E così siamo ritornati al punto di partenza. Per i fini del giurista pratico, la definizione del diritto come insieme di regole va più che bene: le idee che del diritto gli prospettano sociologi e filosofi gli sembreranno troppo astratte per essere utili, semplici schizzi, immagini stereotipate troppo lontane dalla sua esperienza, semplificazioni eccessive di una realtà della cui complessità egli è ben conscio. Il suo problema sarà anzi ancora più concreto: non già chiedersi cosa sia il diritto in astratto, ma quale sia il diritto da applicare ad un problema specifico e concreto. Qual è il diritto – cioè l’insieme di regole – applicabili ad *internet*, per esempio? È questa la ragione che porta chi inizia il corso di un qualsiasi “diritto” (inteso come materia) a dichiarare innanzitutto quali sono le “fonti” delle regole che quella specifica materia disciplinano. Poi, ogni tanto, il lavoro del pratico inciampa in qualcosa di non classificabile, come un codice di autoregolamentazione di qualche corporazione professionale (i giornalisti, per esempio, o i *provider* di *internet*), una regola contrattuale applicabile al commercio internazionale, elaborata da qualche autorevole organismo privato, o un corpo di regole mai scritte sulla cui base una corte internazionale pretende di giudicare i misfatti del dittatore di turno. E allora gli sorge immediatamente la domanda: questo è diritto?

3. Oggetto e funzione del diritto costituzionale

Premesso che tutto (o quasi) il diritto che si insegna nelle Università è diritto dello (o derivante dallo) Stato, una grande divisione viene tracciata tra due famiglie di “diritti”, ossia tra due sottoinsiemi di norme: il *diritto pubblico* e il *diritto privato*. La differenza è indicata in ciò: mentre nel *diritto pubblico* si tratta, oltre che dell’organizzazione dei pubblici poteri, dei rapporti tra l’*autorità pubblica* ed i *privati* – rapporti dominati dalla prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato – nel *diritto privato* si tratta dei rapporti tra soggetti *privati*, che stanno in posizione di *parità*. È una classificazione tradizionale che fa acqua da tutte le parti, ma non produce danni, perché serve solo come indicazione di massima per orientarsi tra le materie di insegnamento.

Dal ceppo del *diritto privato* derivano il *diritto civile*, il *diritto commerciale*, il *diritto del lavoro*, il *diritto industriale*, il *diritto di famiglia*, ecc. Dal ceppo del *diritto pubblico*

derivano invece il *diritto costituzionale*, il *diritto amministrativo*, il *diritto ecclesiastico*, il *diritto tributario*, il *diritto penale*, ecc.

L'oggetto specifico del diritto costituzionale può essere diviso in quattro argomenti:

- le *fonti del diritto*, ossia i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell'ordinamento italiano;
- l'*organizzazione costituzionale* dello Stato, ossia i rapporti tra gli organi costituzionali (il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, ecc.: la c.d. *forma di governo*) e quelli tra l'apparato dello Stato e il popolo (la c.d. *forma di stato*);
- le *libertà* e i *diritti costituzionali*;
- la *giustizia costituzionale*.

Su questi quattro argomenti si impernia anche questo manuale. Esso inizia con l'illustrazione della formazione dello Stato moderno e della sua organizzazione (→ parti I-II), poi passa ad esaminare il significato, il ruolo e le tipologie delle costituzioni (→ parte III), si concentra sull'organizzazione costituzionale italiana (→ parti IV-VII) e quindi sul sistema delle fonti (→ parti VIII-XI); esamina poi la giustizia costituzionale (→ parte XII) e le libertà fondamentali (→ parte XIII).

4. Come si studia il diritto costituzionale

Un primo suggerimento può servire per studiare diritto costituzionale come per studiare qualsiasi altra materia giuridica “positiva”. Questo parte da una premessa: il diritto è una raffinata tecnica plurimillenaria di soluzione di conflitti sociali (eccone un'ennesima definizione, dunque); non c'è nulla nel diritto che non sia servito a risolvere un problema concreto. La conseguenza è che bisogna studiare il diritto ponendosi sistematicamente questa domanda: a che serve la regola, il principio, l'eccezione o l'istituto che ho di fronte? Purtroppo le risposte ai problemi, negli anni e nei secoli, si sono sedimentate, e i manuali di diritto le espongono, per lo più, senza ricordare perché e da cosa siano sorte; i manuali raccolgono risposte a domande non formulate e incoraggiano a studiarle come dogmi. Niente di più fuorviante e di meno produttivo, ovviamente.

La regola di studiare chiedendosi sempre a che serva o, come si dice in gergo, quale sia la *ratio* della norma oggetto degli sforzi di apprendimento, vale ovviamente anche per il diritto costituzionale. Si tratta di una materia giovane, soprattutto se confrontata con il diritto civile o il diritto penale: giovane perché, come poi si vedrà meglio, le costituzioni moderne sono un fenomeno che risale all'illuminismo, e l'applicazione della Costituzione come un vero e proprio testo normativo è ancora più recente, in Italia come in genere nell'Europa continentale, risale al secondo (e solo in pochi casi al primo) dopoguerra. Per cogliere la *ratio* dei meccanismi costituzionali non è perciò necessario risalire ad esperienze lontane da noi. In fondo, le prime pagine di un buon quotidiano nazionale sono uno dei migliori testi di studio per il diritto costituzionale: non tanto per le soluzioni che in esse si prospettano (dato che politici e giornalisti politici vivono per lo più in uno stato di accentuata ignoranza giuridica e di insensibilità

istituzionale), ma per i casi che si propongono. I quotidiani sono perciò un ottimo “quaderno di esercizi” per chi studia diritto costituzionale: il dibattito parlamentare sul bilancio, la realizzazione di ingenti opere pubbliche, le vicende drammatiche di un padre che vuole mettere fine alla “vita” vegetale della figlia in coma irreversibile, il magistrato che inizia un’azione penale contro un membro del Governo, il problema dell’uso delle testimonianze dei pentiti che poi si ripentono, l’“esternazione” del Presidente della Repubblica, la questione del “conflitto di interessi”, i parlamentari che dicono peste e corna dei propri avversari in televisione e poi eroicamente si nascondono dietro all’immunità ... l’elenco potrebbe non finire mai. Un’avvertenza perciò: studiare diritto costituzionale senza leggere i giornali (rigorosamente esclusi quelli sportivi!) è come studiare anatomia senza mai aver visto un corpo umano. Più che difficile, è inutile!

Una delle cose più difficili è imparare a studiare: dato che assai spesso non lo si impara nelle scuole, bisogna impararlo all’Università. Per di più, bisogna impararlo da soli. Non ci sono metodologie univocamente “giuste”, perché ogni testa è diversa dall’altra; ma vi sono metodologie sicuramente sbagliate. Sbagliato è sicuramente ripetere e ancora ripetere il “libro”, facendo svariate volte lo stesso lavoro; sbagliato è cercare di imparare pagine e pagine a memoria; sbagliato è arrivare all’esame senza aver mai “testato” la propria preparazione esponendo ad alta voce. Conviene perciò differenziare il lavoro: una prima lettura complessiva, per capire l’estensione della materia, la sua suddivisione, i punti centrali, il grado di difficoltà delle singole parti; una seconda lettura “attiva”, cioè sottolineando, evidenziando e magari ricopiando le definizioni, scrivendo schemi, diagrammi, ecc. Mai riassunti però, perché il riassunto, fatto da chi – per definizione – non conosce ancora la materia, è un vero e proprio autogol. Si tratta invece di tracciare su un foglio lo schema di ripartizione di un argomento o il diagramma dei diversi procedimenti previsti per ottenere un risultato (alcuni esempi sono contenuti in questo manuale: lo schema delle riserve di legge, il diagramma del procedimento legislativo, ecc.), scrivendo le definizioni, evidenziando le ipotesi, le eccezioni, ecc.

Mentre la prima lettura è “passiva” – il che non equivale però a “cervello spento”! – la seconda è “attiva”, perché consiste in un lavoro di rielaborazione, nella trasformazione del testo scritto in immagini di sintesi. Il terzo lavoro deve essere ancora diverso: si tratta di “ripetere” ad alta voce. Questa è una verifica indispensabile, per vedere se le nozioni che si ritiene di aver appreso sono effettivamente chiare e chiaramente esponibili. Senza questa terza fase, è all’esame che si prova per la prima volta ad esporre un argomento, trovandosi nella stessa situazione di chi, svegliandosi la mattina, racconta il sogno appena fatto: tutto sembrava chiaro, eppure ...

Altro errore, diffusissimo, è ripetere con il libro aperto davanti. Perché in questo modo si cerca, inconsapevolmente, di apprendere a memoria la struttura del discorso usato dall’autore del manuale, invece di elaborare e saggiare la propria struttura narrativa. Il risultato è visibile: quando, alla prima domanda all’esame, il candidato esordisce con un “come abbiamo appena visto”, è chiaro che sta ripetendo ciò che sta scritto nel libro. Uno sforzo del tutto inutile – si usa la memoria per immagazzinare cose che non servono – e negativo, perché impedisce di affrontare la risposta ad una

domanda senza partire dall'inizio del raccontino memorizzato. Bisogna usare meno la memoria, riservandola a definizioni e nozioni di base, più la capacità di ragionare, di collegare le cose, di risalire ai principi e di applicarli agli esempi. Questo è l'obiettivo dello studio del diritto.

5. Come si usa questo manuale

Questo manuale ha alcune caratteristiche pensate per facilitare lo studio.

Ogni capitolo si apre con le parole chiave, ovvero i concetti più importanti da comprendere ed elaborare durante lo studio.

Come regola di massima, ogni argomento inizia con le *definizioni*. Le definizioni sono fondamentali nello studio del diritto, anche perché esiste una terminologia tecnica abbastanza precisa (e spesso di origine remota), l'utilizzazione della quale semplifica il discorso tra tecnici: non è soltanto una questione di gergo professionale, ma è l'apparato concettuale che viene evocato dal termine giuridico. I termini che vengono definiti sono scritti in **grassetto** e l'indice in fondo al volume ne facilita il reperimento.

Si è scelto di staccare il testo essenziale del manuale dalle numerose "finestre", che servono a scopi diversi: a raccontare la "storia" da cui origina una regola o un **istituto** (che, nel linguaggio giuridico, indica il complesso di norme che disciplinano lo stesso fenomeno sociale); a portare dati statistici o quadri sinottici; a raccontare casi. I casi servono a capire il significato e il modo di funzionare delle regole descritte nel testo; servono a stimolare il "senso giuridico" dello studente, cioè la sua capacità di affrontare il diritto come tecnica di soluzione dei problemi; servono anche a rendere lo studio meno noioso e meno astratto dall'esperienza.

La venticinquesima edizione di questo testo reca una radicale innovazione proprio nella gestione della "finestre", conseguente alla integrazione tra il testo "cartaceo" e l'online. Si sono mantenute nel "cartaceo" solo le finestre che sembrano indispensabili al completamento della spiegazione del tema trattato: le altre finestre, siano di approfondimento, di spiegazione storica, di esemplificazione tramite casi o esempi, sono segnalate tramite un'icona e presenti online: sta allo studente decidere se e in che momento aprire l'eReader e leggere o visualizzare il contenuto della "finestra", senza dover interrompere, se non lo vuole, la lettura del testo.

Un manuale ha sempre il difetto di rendere lineare, con un inizio e una fine, una serie di temi che sono fortemente collegati e intersecati. È inevitabile che la linearità appiattisca e faccia perdere i continui riferimenti che un argomento ha con gli altri: si è ovviato con due stratagemmi.

Il primo e più banale è il richiamo, fatto con sistematicità proprio per ridurre le ripetizioni: il segnale "→ §" indica i rinvii alle altre parti in cui lo stesso argomento è trattato. Poi ci sono le mappe concettuali che si trovano online e consentono di collegare gli argomenti tra loro superando la divisione in capitoli e paragrafi del libro.

A fine capitolo, è stata introdotta una pagina di quiz per supportare lo studente nella verifica della comprensione dei concetti e nella preparazione dell'esame.

In aggiunta alle domande presenti sul libro, sono disponibili oltre 100 domande online: basta aprire l'eReader e cliccare nell'indice sulla parola "Quiz" a fondo di ogni capitolo per accedere, oppure direttamente tramite l'apposita icona presente nelle pagine dei quiz.

Per accedere alle risorse online bisogna scansionare il QR code sotto riportata e seguire le indicazioni riportate nella controcopertina. L'iscrizione è "controllata" nel senso che possono farla solo coloro che hanno acquistato una copia originale del manuale, non la solita fotocopia abusiva. È una via "premiale" (il "premio" è costituito da risorse che completano e facilitano lo studio), anziché puramente (e inutilmente) repressiva, per contribuire alla lotta per la legalità: vendere e acquistare copie "pirata" è illegale anche quando si tratta di libri!

